



Ricerche sull'origine e sulla natura del contratto di cambio da piazza a piazza : coll'applicazione dei risultati alle azioni dei traenti, rimettenti, giratarii, presentati, accettanti e pagatori delle lettere di cambio

<https://hdl.handle.net/1874/36573>

Alle parti di Venezia e dove il P. Haack
P. Lind. l'anno 1835. *A. Lind*

J OCT
Misc. jurid.
Oct. n° 444

all'inc. m.

8° 444

RICERCHE
SULL' ORIGINE E SULLA NATURA
DEL
CONTRATTO DI CAMBIO
DA PIAZZA A PIAZZA.

Coll' applicazione dei risultati alle azioni dei
Traenti, Rimettenti, Giratarj, Presentanti,
Accettanti e Pagatori delle Lettere di Cambio

DI
GIOVANNI DAVIDE WEBER.



IN VENEZIA
DA' TORCHI PALESIANI

1810

Presso Bonvecchiato, Librajo a Rialto.

P R E F A Z I O N E .



Se lo scopo essenziale del Cambio da Piazza a Piazza non diversifica presso le diverse nazioni commercianti, e se la natura del Contratto Cambiario è da per tutto la stessa, ne verrà in conseguenza, che non devono variare presso alcuna li principj cardinali di Diritto che n'emanano, e che servono di norma alle azioni dei contraenti. Ecco gli argomenti, che io esamino nei presenti fogli con rigorosa analisi, affine di stabilire le summenzionate importanti conseguenze.

La cognizione analitica del Contratto di Cambio sparge la massima luce non solo sulle Leggi relative, ma ben anche sullo scioglimento dei numerosi casi, li quali, per essere il prodotto d'indicibili cambiamenti di rapporti, e combinazioni di nuove circostanze, non possono da quelle essere del tutto abbracciati, e ciò ne fa conoscere sopra tutto l'importanza.

Moltissime e valenti opere esistono sul Contratto Cambiario, ma il maggior numero di es-

se si occupa a trattarne in relazione a Leggi e costumi particolari, lo che presenta agli studiosi dei veri principj universali un laberinto, in cui il pensier loro facilmente si smarrisce: altre, che sarebbero più soddisfacenti, s'estendono in soverchie digressioni, per lo che spaventano col volume, e fanno perdere un tempo prezioso in speculazioni inutili.

Su tali riflessi, e seguendo gl' impulsi del genio, che da molto tempo anche per relazione d'affari mi guida in tale studio, non che incoraggiato dal favorevole accoglimento, che il Pubblico donò a due consecutive edizioni d'un insufficiente mio Saggio sul Contratto di Cambio, io m'accingo a presentare ai giovani studiosi, in compendio, li risultati delle nuove mie applicazioni, basate sul centro di sopra enunciato.

Io divido la mia Operetta in quattro Capitoli principali. Nel primo parlo del Cambio da Piazza a Piazza in generale, stabilisco brevemente le idee e ne spiego li nomi tecnici. Nel secondo tratto dell' origine del Cambio, e mi trattengo a rinvenirla nei primitivi sviluppi del Commercio; sostengo che Romani e Greci ne ebbero già cognizione; e che le nazioni moderne, alle quali s'attribuì l'invenzione, non l'hanno che più perfezionato. Le mie brevi digressioni storiche, serviranno a render la materia meno

meno arida, e più interessante. Nel terzo Capo cerco di determinare lo scopo e la natura del Contratto di Cambio; esamino li mezzi; parlo degli utili, e deduco la protezione di legge che gli è dovuta. Nel quarto in fine dò l'applicazione dei principj universali di Gius-Cambiaro alle azioni che ordinariamente accadono, dal principio sino alla consumazione del contratto. Se il picciol mio lavoro non soddisfarà alle aspettative, io mi lusingo almeno di ottener indulgenza, a titolo d' essermi occupato nella ricerca d' utili verità.



The first part of the document
 contains a list of names
 and their corresponding
 addresses. The names are
 written in a cursive hand
 and are somewhat faded.
 The addresses are also
 written in cursive and
 are located below the
 names. The list appears
 to be a directory or a
 list of subscribers.



CAPITOLO PRIMO.

*Del Cambio da Piazza a Piazza
in generale.*

ARTICOLO I.

Definizione del Cambio da Piazza a Piazza.

Il Cambio ch'è l'oggetto del Contratto, di cui esaminerò in questo scritto l'origine, e la natura, viene, distintivamente da ogni altro Cambio, chiamato: *Cambio da Piazza a Piazza*; il quale si può definire *una permutazione di denaro presente in una certa Piazza di Commercio, verso l'equivalente assente, o da riceversi in altra Piazza di Commercio.*

est permutatio.

Questa definizione, che mi sembra la più adeguata e precisa, è dello Scaccia (1): *Cambium quod fit de pecunia presenti, cum pecunia absentis*, ma per maggior chiarezza ho stimato di doverla alquanto più estendere.

Alcuni scrittori del Gius-Cambiaro nomi-
na.

(1) Sigism. Scaccia Tract. de Commercio et Cambio §. 1. quest. 5.

narono questo *Cambio reale*, per distinguerlo dal *fittizio* o *secco*, sotto la cui veste s'asconde di sovente l'usura; codesto attributo però non fa conoscere la differenza del *Cambio da Piazza a Piazza*, da quello delle *Monete*, chiamato anche *Cambio minuto*, che si fa in una e nella stessa *Piazza*, e che è egualmente *reale*.

ARTICOLO II.

Idea generale delle Lettere di Cambio.

Per eseguire la permutazione del denaro pagabile in altro paese, la parte permutante che ne ha la disposizione, munisce il dator della valuta presente, o quello che in di lui vece viene assegnato, d'una Lettera diretta alla persona, che in altro paese deve farne l'esborso, affinchè questa entro il periodo determinato, rilasci l'equivalente permutato, o cambiato, all'esibitore nominato nella lettera stessa; il quale esibitore può essere anche uno sostituto per cessione, ed una tale carta chiamasi *Lettera di Cambio*.

ARTICOLO III.

9

Nomi tecnici co' quali si distinguono le persone, che hanno azioni nel Cambio, per mezzo di Lettere.

Il Datore della lettera, che dispone del denaro assente, viene chiamato *Traente*.

Il Permutante o Dator della valuta presente, s'appella *Rimettente*.

Il Sostituto del Rimettente, indicato sul dorso della lettera, porta il nome d'*Indossato*.

Giratario, si chiama quello, ch'eseguisce un *indosso* sulle cambiali.

L'*Esibitore* della lettera, autorizzato a cercarne il pagamento, si distingue col nome di *Presentante*.

Trassato viene chiamato quello, che nella lettera è indicato come pagatore del denaro assente, ed

Accettante tanto il *Trassato*, da che promette il pagamento, quanto qualunque altro che in di lui vece lo promettesse.

Dietro tutto ciò s'intende facilmente che le parole *Tratta* e *Rimessa* altro non indicano, che la stessa lettera di cambio considerata relativamente al *Traente* e *Trassato*, o *Rimettente*; e che li nomi *Giro*, ed *Indosso*,

si riferiscono alla cessione praticata successivamente sulle medesime lettere di cambio.

Autori son tutti li Cessionarj precedenti inclusive sino al Traente.

Obbligati anteriori sono tutti li Cessionarj precedenti al possessor attuale, e quelli che lo seguono sono naturalmente *posteriori*.



CAPITOLO SECONDO.

Origine del Cambio da Piazza a Piazza.

Affine di analizzare lo scopo e la natura di questo Cambio, fa d'uopo di rimontar alla sua origine, o per dir meglio alle cause della sua origine; e poichè queste cause denno necessariamente aver il loro germe nel commercio, il quale non è altro che l'esercizio del cambio di merci ec., così conviene rivolgersi alla storia dello sviluppo di quello; io ne darò nei seguenti Articoli un compendioso quadro, ed additerò di mano in mano, le nazioni che hanno contribuito maggiormente allo sviluppo stesso, ed al perfezionamento del cambio per lettere.

ARTICOLO I.

Origine naturale del Commercio, e del Denaro, base del prezzo comune delle cose.

Il bisogno d'una qualche derrata, ed il sovravanzo di qualch'altra, causò fra gli uomini la permutazione delle superflue, o meno

necessarie, verso le più abbondanti e necessarie. Il bisogno dà dunque la norma delle quantità relative delle derrate ch'entrano in permutazione, e ne stabilisce il prezzo. Tale fu di fatti il commercio nella sua infanzia presso tutte le nazioni, e se anche non si potesse dimostrarlo storicamente, la semplice ragione ci persuaderebbe abbastanza.

Essendosi dappoi accresciute le reciproche ricerche, e le offerte delle varie derrate, s'andò anche stabilindo fra li popoli il *Prezzo comune delle cose* (o sia quello, chè serve di base più stabile a valutare gli altri oggetti) in quelle derrate o merci, che furono maggiormente e da tutti ricercate, e queste si presero all'uopo in iscambio dell'altre. Le merci però maggiormente ricercate, e che servono di base al prezzo comune, dovevano aver gli attributi di essere: primo *facilmente trasportabili*, 2do *poco o niente suscettibili a guastarsi*, 3do *atte alla partizione, senza perdere di valore*. Ora siccome li metalli e li più nobili specialmente, riuniscono in essi in eminente grado tutte codeste prerogative, ne nacque che furono generalmente preferiti ad ogni merce particolare, e servirono in fine per base del prezzo comune di quelle, sicchè essi metalli divennero la *Merce universale*, come ben a ragione li chiamò il profondo sig. Co: Pietro Ver-

Verri, nelle di lui meditazioni sull' *Economia politica*: Già *Aristotele* (1) dimostra che sotto tal natura furono introdotti nel commercio: e la *Genesi* al Capo 28 ci somministra una prova di fatto » Abramo comperò da Efron il luogo di sepoltura, per Sara di lui sposa, » al prezzo di 400 Sicli d'argento, pesati (2) » in presenza de' figli di Heth, e riconosciuti » qual moneta pubblicamente approvata «; del che si può dedurre, che l'Autorità pubblica avesse sino d'allora, considerati li metalli per anerci universali, e perciò muniti di contrassegni, che del loro valore intrinseco fede facessero: così si trova l'origine del *denaro*, il quale fu in appresso soltanto nella forma este-

(1) *Aristot. Politica Libro 1. Capo 6.*

(2) Ebbero gli Ebrei la moneta ed il Siculo, tanto in ragione di peso pubblico; quanto in ragione di pubblica moneta. Vedi *Guarnacci*, *Origini Italiane*. Tom. II. Lib. 6. Cap. 3. e *Waser de Antiquis num. Heb. Lib. 2. Cap. 3.*

Varj autori antichi, e moderni che l'origine del denaro investigarono, sostengono che la Parola *Pecunia*, deriva dall'impronto d'animali sulli pezzi di metallo, che il valor ne rappresentavano; ciò appoggia perfettamente il sopraesposto. Chi bramasse una compendiosa informazione su tal materia la troverà nel *Syntaxma de Ponderibus et mensuris* di *Bart. Beverini*. Luca 1711. prolus.

esteriore e nel peso maggiormente perfezionato.

Coll' introduzione del denaro, il commercio si trovò dunque notabilmente facilitato, mentre là dove non poteva aver luogo il cambio d'altre merci, quello subentrò a farne il compenso.

ARTICOLO II.

Effetti del Commercio aumentato; Influenza dei mercati, e d'altre relazioni simili; Occasioni a Convenzioni translativè; nel che si trova li principj motori del Cambio per Lettere.

Essendosi dilatato maggiormente il commercio fra li popoli, ed aumentati in conseguenza li debiti e crediti reciproci, derivanti dallo squilibrio fra ricerche ed offerte delle derrate o merci, doveva anche rendersi più sensibile l'incomodo dell'accresciuto trasporto dei metalli da dar in compenso, particolarmente per causa del pericolo che vi si trovò unito, ed ecco che si fece conoscere il bisogno d'evitarlo possibilmente. Cerchiamo quali mezzi si potevano a ciò offrire, ed a tal fine rappresentiamoci in primo luogo di già introdotti li *Mercati o fiere* (la cui origine non è forse trop-

troppo distante dalla formazione delle Società civili, essendo essi di somma necessità per contrar facilmente le ricerche ed offerte delle merci e derrate), e troveremo, come in vista dell' incomodo trasporto della merce universale si poteva stabilir in tali occasioni delle convenzioni reciproche, che quelli p. e. di un paese A, che avessero un avanzo o Credito presso altri d' un paese B, lo esigessero dai loro vicini in A, che fossero ugualmente debitori a quei di B; Tali convenzioni di traslazioni pertanto, supplir potevano benissimo alli trasporti dei metalli stessi. Ma supponiamo stabilite relazioni maggiori e più stese, e rendiamo l' effetto più intelligibile con un altro esempio, che possa nello stesso tempo farci conoscere li vantaggi sommi risultanti da tali traslazioni, quando vi sia una distanza considerabile da luogo a luogo: * Cajo in Roma è debitore a Sempronio in Atene d' una somma di denaro che converrebbe gliela mandasse in effettivo, nello stesso tempo ch' Eusebio pur in Atene deve a Marco in Roma una somma supponiam eguale, da doversi trasportar effettivamente d' Atene a Roma. Ora per evitare il pericolo e la spesa d' ambi li trasporti di denaro, da un paese all' altro, essi convengono, ch' Eusebio paghi a Sempronio in Atene la somma dovuta, e che Sempronio

ordini in iscritto al suo debitore Cajo a Roma, che invece di spedirgli la stessa somma di denaro, la passi a Marco, ed ecco per l'interesse loro reciproco risparmiati trasporti, spese, pericoli. Dunque da convenzioni simili avrebbero potuto derivare gli *ordini in iscritto*, col cui mezzo li crediti dei metalli da un all'altro luogo venissero trasportati. Ma altre relazioni di commercio ancora potevan' aver dato motivo a questi ordini di Cambio — Suppongasì un popolo che per cagione delle sue fisiche circostanze non avesse potuto ricevere in Cambio delle sue derrate particolari che la sola merce universale — immaginiamoci inoltre che gl'individui di codesto popolo avesser dato a credito ad altri, in paese diverso le loro derrate o merci particolari, per esserne entro d'un determinato tempo risarciti colla merce universale; allora essi potevan' accordarsi coi loro debitori, che a quello, che a suo tempo presentasse la loro disposizione in iscritto fosse consegnato il denaro dovutoli pel loro credito; ** ora il portatore della loro disposizione poteva tanto essere una persona, che senza trovarsi interessata nel cambio, null'altro facesse che trasportar il denaro ai creditori, e questa persona dovrà essere considerata, non come formante un cambio reciproco, ma solo incombenzato dell'esecuzione di quello stabilito

lito prima, come poteva essere d'una terza nazione più vicina alla debitrice del denaro, e commerciante con quella che avesse date le merci particolari, suppostochè la creditrice delle merci particolari, relativamente a questa persona della terza nazione si trovasse nei summentovati rapporti, cioè di doverle dare merce universale verso merci particolari; Comunque ciò fosse, è però evidente, che il bisogno di disporre e di ritirare in qualche maniera il proprio denaro, doveva dar motivo a tali Ordini; v'è poi tutta l'apparenza, che col progresso del tempo, in vista degli ostacoli trovati nel trasporto de' metalli, e molto più in contemplazione di un guadagno, sia insorta una classe di negozianti, li quali facendosi mediatori fra debitori, e creditori di varj paesi, di cui s'assunsero l'esplorazione a' particolari sommamente difficile, si sieno piantati per centro di reciproca ricorrenza fra di essi, e ciò verso un premio analogo, e si facessero cedere in iscritto li diritti alla riscossione di somme pagabili in altri paesi, sborsandone il valore ai cessionarj, come pure si assumessero il ripagamento di somme in altri paesi, o piazze di commercio, ricevendone l'equivalente dai debitori, o trasferendosi dapoi nei paesi stessi, per liquidare e soddisfare le pretese reciproche; un tale commercio doveva

vava riuscire tanto più proficua per essi, quantochè riunendo in loro azioni reciproche di debitori e creditori, potevan' evitar almeno in gran parte l'incomodo trasporto del metallo stesso, benchè d'altronde ne venissero compensati con un premio analogo al trasporto supposto realmente seguito; v'ha qualche probabilità che li *Campsori*, e *Collybisti* degli Antichi, si prendessero simili ingerenze.

ARTICOLO III.

Stato del Cambio da Piazza a Piazza presso le Nazioni più rinomate dell' Antichità.

Benchè non si possa dimostrar con prove dirette e formali, che presso li popoli commercianti delle più remote età, fosse in uso il Cambio esterno per mezzo di Lettere, è però facile il dedurre, quando si rifletta ai varj rapporti, che possono aver luogo fra commercianti di paesi diversi (e dei quali abbiamo menzionati alcuni nel Capitolo precedente), che gli Egizi e Fenici, ed in appresso, li Cartaginesi lo abbiano in qualche maniera esercitato. Le tante relazioni stabili di quest'ultime nazioni, colle loro colonie nell' isole del Mediterraneo, e nei Porti più considerabili dell' Asia, Affrica, ed Europa, tanto di qua
che

che di là delle colonne d'Ercole, doveano loro indispensabilmente somministrar molti motivi a tali Cambi. E ritornando ai Tirj, basta uno sguardo sul quadro di Commercio, che il Profeta Ezechiele al Cap. 27. con colori tanto vivi ci rappresenta, per indurre qualunque, che li necessarj legami commerciali conosce, a credere fermamente, che il Cambio esterno presso di essi, e presso le nazioni che con loro negoziava, fosse conosciuto.

Di più, sarebbe mai presumibile che nei rinomati mercati della Grecia, cioè a Corinto ed Atene, non si avessero concertate permutazioni simili? no; noi degraderessimo la nostra ragione nel supporlo. Che che però si potesse opporre al nostro assunto, è indubitabile e provato, che ai tempi di Cicerone, e presso li Romani, e presso li Greci, il Cambio da Piazza a Piazza era in uso; esistono molte sue Lettere, che da altri e particolarmente dall' *Eineccio* sono state citate, (1) ma ve n'è una fra quelle dirette al suo amico Attico, che leva ogni incertezza sul fatto; nell' Epistola XIV. del Libro XV. egli così s' esprime.

» Qua-

(1) V. Heineccii Elementa Juris camb. Cap. I.
§ 7.

» Quare velim cures (nec tibi essem mo-
 » lestus si per alium hoc agere possem): ut
 » permutetur Athenas , quod sit in annum
 » sumptum ; ei scilicet Eros numerabit ; ejus
 » rei causa Tironem misi ; Curabis igitur etc. «
 il quale passo dal dottissimo nostro Chiari da
 Pisa è stato ridotto nella nostra volgare fa-
 vella come segue : » Bramerei (nè vi ados-
 » serei tal fatica , se potessi imporla ad al-
 » tri) , che voi faceste girare , per via di
 » Cambio , in Atene tanti denari , che suppli-
 » scano alle spese d' un anno , i quali Erote
 » non lascerà di pagare ; Questo motivo mi
 » ha indotto a mandar Tirone ; Di ciò dunque
 » prendetevi pensiero etc. «

Veggio che taluno mi dirà , ma dove sono
 le lettere di Cambio ? Io mi riservo a rispon-
 dere in un altro Capitolo a questa debole obbie-
 zione , e conchiuderò intanto col Hoydiger (1):
 » Che gli affari cambiarj da Piazza a Piazza ,
 » non potevan' esser ignoti agli antichi popoli
 » commercianti , benchè se ne trovi meno trac-
 » cie del nome , che del fatto. «

AR.

(1) Einleitung zum gründlichen Verstande des
 Wechselrechts, Cap. IV.

ARTICOLO IV.

Stato del Cambio da Piazza a Piazza presso le nazioni, alle quali comunemente se ne ascrive l'invenzione. E prima presso gli Ebrei.

Abbiamo veduto nei Capitoli precedenti, quali fossero li principali motori del gradato, e necessario sviluppo del Cambio, e fu provato che presso Romani e Greci, ai tempi di Cicerone si praticò di già un cambio simile al nostro; cadono dunque le opinioni vaghe, che assegnano l'invenzione assoluta ad epoche posteriori, e si comprende che soltanto la difficoltà di trovar un principio alla cercata origine del Cambio, fece avanzare per mera congettura ad alcuni scrittori, fra quali a Giovanni Villani Fiorentino, ed al Savari (1) che gli Ebrei avessero inventato il Cambio per Lettere, o nel 640. sotto Dagoberto primo Re di Francia, o nel 1181. sotto Filippo Augusto, o nel 1516. sotto Filippo il Lungo. L'indecisione dell' epoche distantissime tra di loro, manifesta facilmente, la vaghezza e l'incongruenza dell'esposizione; ma non perciò si dovrà

(1) Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des sciences des Arts et des M. publié par Diderot et d'Alemb. Art. Lett. de Change.

vrà concludere, che gli Ebrei fors'anco secoli prima, non avessero avuto cognizione del nostro Cambio; come l'accorda con varie autorità anche il Sig. Museo (1). Codesta nazione, che sembra aver portato come innato, di generazione in generazione, lo spirito pel Commercio di Cambio, ad onta d'esser stata sempre perseguitata e dispersa fra tutte le altre del globo, avrà, appunto a motivo della sua vita vagante, esercitato di buon'ora, o sott'una forma o sotto l'altra, il Cambio del quale parliamo. Già co' Fenici, gli Ebrei fecero un commercio esteso particolarmente per l'Italia, del che fanno prova incontrastabile alcuni tratti che nel sopraccitato Capitolo 27. del Profeta Ezechiele si leggono — Dall'Orazione di Cicerone a favor di Flaeco (2) risulta inoltre, che gli Ebrei esigettero del denaro in Italia per trasportarlo a Gerusalemme; ed è probabile, che le relazioni di Commercio d'allora, l'abbiano indotti a farlo per mezzo di Cambio,

AR.

(1) Musæus Wechselrecht, Hamb. 1799. §. 118.

(2) Ciceron Orat. pro Flaeco, T. 2. pag. 359. Lugd 1585.

ARTICOLO V.

Stato del Cambio presso li Fiorentini.

Il Sig. de Rubis , Pag. 249. della sua *Storia della Città di Liona*, avanzò l'opinione, che l'invenzione del contratto delle lettere di Cambio appartiene ai Fiorentini, i quali all'occasione della guerra civile fra il partito Guelfo, e Ghibellino, in Francia si rifugiarono. È presumibile, benchè non ne faccia menzione l'autore, che egli abbia trovate le prime tracce della esistenza in Francia sino da quel tempo di Cambiatori Fiorentini: e valendosi forse della congettura, che già nel Secolo XV. dal Cotrugli Raguseo (1), e dai suoi contemporanei, erano state esposte, arrivò egli francamente a concludere, che la Guerra civile suddetta, abbia motivata presso li Fiorentini l'invenzione delle Lettere di Cambio. Il *Du Puis*, quello stesso, che ne negò il merito agli Ebrei, nella supposizione ch'essendo esiliati dalla Francia, non potevano più ritirar il loro denaro, giacchè non avrebbero trovato, chi in contravvenzione agli ordini Reali volesse assisterli ri-

26-

(1) *Cotrugli Benedetto Della mercatura* 4. Libri scritti nel 1460. cir. stampati a Venezia nel 1573. Cap. de Cambj.

cevendolo in deposito, quello stesso *Du Puis*, io dico, tiene per buona l'opinione del de Rubis; senz'accorgersi che li Fiorentini esiliati, potevano trovarsi nel medesimo caso degli Ebrei; è questa dunque un'inconseguenza aperta, che lascierebbe dubitare sull'imparzialità dell'Autore. Pur anche il buon *Manni* (1) segue le pedate medesime, sulla sola autorità del *Du Puis*, e si consola moltissimo, di poter annoverare anche questa, fra le invenzioni fatte dai Fiorentini; Dietro di lui venne una caterva di ripetitori, che non si presero cura di maggiormente esaminar l'esposizione del de Rubis, e *Du Puis*, tenendola per irrefragabile.

Io non voglio già contrastare, che li Fiorentini non esercitassero il Cambio da luogo a luogo fin dal Secolo decimoterzo. Consta dal frammento di Copia Lettere dall'egreggio *Dottor Targioni Tozzetti* ritrovato, e prodotto dall'insigne sig. *Azzuni*, nell'introduzione al suo *Dizionario di Giurisprudenza commerciale*, che ai Fiorentini il Cambio per Lettere sin dal 1372. era familiarissimo; ma consta egualmente, che ai tempi di Cicerone già Romani e Greci esercitarono il Cambio da Piazza a Piazza, e se il *Cotrugli* congetturò diversamente

(1) *Manni D. M. de florentinis inventis. Cap. 52.*

le conviene compatirlo, nè pretendere, che egli ed i suoi contemporanei dovessero svolgere, e por attenzione alle carte degli Antichi, che al loro tempo non erano ancor rese comuni colla stampa; quando che all'incontro se gli presentò un facile scioglimento della questione; nella fama inveterata acquistatasi dai Fiorentini, nelle decisioni di questioni civili, e commerciali particolarmente, d'onde risultò, esser loro da gran tempo l'affar del Cambio familiare in modo, che ne furon creduti autori (a). Il Villani però Fiorentino, i cui scritti al Cotrugli saranno stati ignoti, in luogo di dar il vanto dell'invenzione ai suoi patrioti, come ben per ogni ragione, se fosse stata fondata, doveva farlo, cita al contrario per inventori gli Ebrei, e pure qual Scrittore più del Villani, poteva esser a portata di discorrere degli avvenimenti interessanti, riguardanti li partiti Guelfi e Ghibellini, e qual'altro in fatti s'è occupato d'un dettaglio maggiore dei successi loro prosperi ed avversi? egli ci ha perfino instruiti sul Bando dato ai prestatori Fiorentini negli anni 1277 e 1291. come di cosa nocevolissima ai commercianti Fiorentini (b), locchè tutto concorre a provare che
anche

(a) Ammirato Stor. Fior. Lib. 13.

(b) Villani Croniche, Art. sudd.

anche ai tempi del Villan l'invenzione del nostro Contratto di Cambio, era attribuita per ~~mera~~ congettura agli Ebrei scacciati dalla Francia, ma che realmente la di lui origine stava nascosta nella caligine dei tempi.

Sul proposito, merita di essere adotto il ragionamento d'un coltissimo e moderno Scrittore Fiorentino (1).

» Credesi comunemente, (dic' egli) che
 » l'invenzione delle Lettere di Cambio deb-
 » basi attribuire o agli Ebrei, perseguitati in
 » Inghilterra e in Francia nel Secolo XII. ovve-
 » ro ai fuorusciti Fiorentini nel Secolo XIII.
 » per causa delle fazioni fra Guelfi e Ghibel-
 » lini, affine di salvare con un tal mezzo le
 » loro ricchezze, e trasportarle in quei paesi
 » nei quali si rifugiavano. Convengo io pure
 » che potessero esser messe in opera, più fre-
 » quentemente in queste congiunture, che in
 » altre, le Lettere di Cambio dai rifugiati, ma
 » non saprei persuadermi che vi fosse stato bi-
 » sogno d'una persecuzione per inventarle. Ba-
 » stava, secondo me, che si desse la non rara
 » com-

(1) Della Decima e di varie altre gravezze imposte dal Comune di Firenze.

Della Moneta e della Mercatura dei Fiorentini sino al Secolo XVI. Lisbona e Lucca 1765. T. 2, Sez. 6. Cap. primo.

» combinazione, che un negoziante, od altra
 » persona avesse del credito in un paese, d'on-
 » de non potesse ritirarlo, senza qualche di-
 » saggio, rischio, e spesa, e che se gli presen-
 » tasse l'incontro d'un altro, a cui como-
 » dasse riscuoterlo, acciò si formasse subito
 » un trattato fra questi due; il primo riscuo-
 » tesse dall'altro il denaro, e gli consegnasse
 » una Lettera contenente l'ordine, e l'attesta-
 » to al suo corrispondente lontano del paga-
 » mento, e della cessione del credito. «

Alcuni autori, fra i quali particolarmente il *Bergero* e l'*Heineccio* (a) che conobbero benissimo le cognizioni del Cambio de' Romani e Greci, esternarono l'opinione: che quelle nazioni non esercitarono il Cambio simile al moderno, ciocchè diede luogo ad altri (b) di dire, che il loro Cambio fraternizzò con quel dei moderni solamente. Esaminiamo adunque, in che realmente si trovi tal differenza: *Forse Greci e Romani non avranno conosciuta l'arte di conferir ad altri per mezzo di Lettere gli Ordini ai pagamenti delle somme permutate?* Chi mai potrebbe ciò supporre, senz' incolparli d'estrema sterilità d'immaginazione? *Dunque le loro*

(a) Heineccii, Elem. Juris Camb. Cap. 1. § 7.

(b) Baldassaroni, Leggi e Costumi del Cambio Prefaz. §. 2. 3.

loro lettere di Cambio saranno state assai differenti da quelle introdotte dalli Fiorentini, dopo l'espulsione derivata dalla guerra civile? anche tal questione sarà dilucidata, benchè qualunque ne fosse il risultato, caderebbe il contrasto più sulla forma che sul fatto. Le Lettere di Cambio sino al terminar del Secolo XV, non portavano alcuna forma differente dalla solita epistolare, e senz'alcun indosso andavano al pari di quelle, al loro destino, chiuse sigillate, ed indirizzate al di fuori a quello che doveva pagarle; Io mi rammento d'averne veduto di simili, anni sono, in un archivio, ma non mi limiterò perciò a citare la mia propria osservazione, prego in vece il lettore di cercarne la conferma tanto nel *Buoninsegni* (a), quanto nello *Scaccia* (b): e per quelli che non si volessero prendere tal briga, io copierò esattamente l'esemplare d'una Lettera di Cambio, descritto nel *Tratt. d'Arithmetica* ec. di fra Luca Pacciolo di Borgo Santo Sepolcro, stampato a Venezia nel 1494, ma farò, per maggior illustrazione, precedere quel che ne dice il detto, in materie mercantili esperitissimo, autore » *Il Cambio reale è quello che*
» è ve.

(a) Buoninsegni: Tractat. de Camb. Cap. I.

(b) Scaccia: Tractat. de C. et Camb. §. 1. quest. 2. 12.

» è veramente l'acqua della nave mercantesca,
 » perchè senza lui sarebbe impossibile ben traf-
 » ficare, e costumasi far per Lettere, che sono
 » chiamate Lettere di Cambio, ed intendasi
 » sempre che la lettera vada dove se dirige
 » (ciò che non è nel Cambio secco): o Lon-
 » dra, o Brugges, o Anversa ovvero Lione. «
 Segue la Lettera di Cambio.

1494. adi 9 Agosto in Venezia.

» Pagate per questa prima nostra, a Lod.
 » de Francesco de Fabriano e Compag. Once
 » cento d'Oro napoletane in su la prossima
 » fiera di Fuligni, per la valuta d'altritanti
 » ricevuti qui dal magnif. Homo Messer Do-
 » nato da Lege, qu. Messer Priamo. E pone-
 » te per noi: Iddio da mal vi guardi.

Vostro Paganino de Pagani da
 Brescia

» E nella *Soprascripta de fore* si dice in
 questo modo.

Domenico Alphano de Alphanis
 e Compag.
 in
 Peroseia

» E fa.

» E facta la soprascripta subito de fore a
 » pie della Lettera porrai il tuo segno (ossia
 » sigillo).

Or io dimando, cosa vi potesse essere di più semplice d'una tale Lettera di Cambio, perchè gli antichi non avessero avuto l'ingegno di formarla? forse la parola, *prima*, non poteva naturalmente derivare da qualche smarrimento di Lettere a fine d'evitare il pagamento d'un duplicato? ma, io lo ripeto, *nella forma* dell'Ordine di pagamento, non poteva stare il merito dell'invenzione, bensì *nella maniera di concertare* il Cambio — Ma forse si vorrà attribuire alle nazioni moderne, ed alla Fiorentina particolarmente, il perfezionamento della legislazione cambiaria; riguardo alle misure rigorose sull'esecuzione del Contratto: anche allora si tratterebbe d'un fatto estraneo alla nostra questione Comunque però ciò sia, pende ancor indeciso, se i Lionesi od altre nazioni abbiano in tal punto la primazia: e nei seguenti Capitoli io procurerò di spargere un maggior lume sull'argomento: certo è però, che il pagamento d'una Cambiale, derivante da un credito liquido, doveva esser in ogni tempo un sacro punto d'onore presso li negozianti, calcolatori delle funeste conseguenze, in caso di mancanza — Vedremo in appresso, *quando* la *forma* e l'*Estesa* delle

Let-

Lettere di Cambio realmente cominciò a cambiare; vedremo come colla gradata perfezione di esse, figlia d'inconvenienti anteriormente successi, si perfezionò anche, e direi quasi si stabilì nel mondo Commerciale, il Gius Cambiario.

ARTICOLO VI.

*Inveterata Cognizione del Cambio presso
li Lionesi.*

Se il sig. *de Rubis*, avesse voluto investigare l'uso antichissimo del Cambio da loco a loco, stabilito a Lione sua patria, non gli potevano in qualità di Reggio Procurator Generale mancar li mezzi opportuni; ciò però non sembra che appartenesse alla di lui Sfera; ma l'accesso ai monumenti antichi, alle biblioteche ed agli archivj era ugualmente libero al suo compatriotta Dupuis rinomato in materia di Cambio, e perciò non si rende tollerabile a sentirlo ripetere l'esposizione del primo, relativamente alli banditi Cambiatori Fiorentini, sulla sola ragione, marcata nel paragrafo 5. Cap. II. del suo trattato.

Per dare ai miei lettori una concisa Idea dell'esteso commercio, praticato anticamente a Lione, in grazia della vantaggiosa sua situazione,

zione, io gli presento qui l'Estratto dell'Esposizione dell'Autore rinomato, *des Antiquites de la Ville de Lyon, ou Explication de ses plus anciens monumens*, Vedi Tom. I. pag. 135.

» C'etoit dans la Ville de Lyon, que se
 » voituroient de toutes parts, par la Rhône,
 » par la Saône, par l'Iser par le Doux, par
 » la Loire même, et par la Seine, les plus
 » précieuses marchandises des Gaules, de l'Ita-
 » lie, de l'Espagne, de l'Afrique, et de l'Orient:
 » C'est de Lyon comme d'un centre commun,
 » qu'elle se repandoient dans toutes les par-
 » ties du monde connu, c'est la remarque que
 » Strabon fait par deux fois dans son quatrie-
 » me livre: C'est la le sens du terme Grec dont
 » il se sert, et c'est aussi ce qu'on a expres-
 » sément marqué dans la constitution de l'em-
 » pereur Honorius. — Nous n'avons qu'à con-
 » sulter avec un peu d'attention les marbres
 » antiques, que se conservent encore heu-
 » reusement dans cette ville et dans le pro-
 » vinces voisines. Nous y trouverons cent cu-
 » rieuses inscriptions, qui nous rappellent dans
 » un detail des plus interessans, les noms des
 » nations, et des particuliers qui traffiquoient à
 » Lyon, les differens negoçes qu'ils y faisoient,
 » les droits qu'ils payoient au prince, et les hon-
 » neurs qu'ils rendoient a ceux qu'ils regardoient
 » come les protecteur de leur commerce. «

Per-

Perciò è ben lieve ad immaginarsi, che in un tale centro di negoziazione Europea, li rapporti di commercio, de' quali ho trattato nel Art. 2. del Cap. II., dovevano colà più che altrove esternarsi, e che il Cambio da Piazza a Piazza vi si sarà stabilito assai per tempo.

Il *Du Chesne* (1) ha provato, che colà esistevano sin dal tempo dei Romani delle fiere rinomate, le quali, benchè in appresso modificate, si sono però sempre conservate in gran riputazione. — Il *Peri*, nel suo *Negoziante*, lo conferma in più luoghi, ed alla parte 4ta del Cap. 39. dice precisamente: » *Che le fiere di Cambio di Lione, ebber origine molti secoli prima di quelle di Bisenzone.* — Dunque uno dei scopi principali di queste fiere era il Cambio, e chi sa se ivi le fiere di Cambio propriamente dette, non avessero la loro culla? e non abbiano ricevuta dai Lionesi quell'organizzazione, che le rese rispettabili, sino all'introduzione degl'Indossi, e posteriormente ancora.

AR-

(1) *And. Du Chesne, Recherches des Antiquités des Villes de France.*

ARTICOLO VII.

*Esercizio antico del Cambio da Piazza
a Piazza presso li Veneti.*

Se, come abbiamo fatto vedere, li Romani ai tempi di Cicerone, conobbero il nostro Cambio, non v'è dubbio che li Veneti di terra lo abbiano esercitato nei loro grandi Emporj di Aquileja, Altino, Concordia, e Padova, sull'esteso commercio de' quali Strabone, Erodiano, Giuliano Imperatore e fra li moderni scrittori gli egregj nostri Concittadini Antonio Zanon e Carl' Antonio Marin, hanno dato dei luminosi quadri.

È cosa notoria, che li primi Veneti marittimi sieno stati in gran parte Commercianti rifugiati da quei luoghi in queste lagune, per salvare possibilmente le loro proprietà dall'irruzione dei Barbari successa dopo il 400. circa, e per continuar quivi il loro traffico; non è questo però il luogo di descrivere come per molte fortunate combinazioni, e per l'industria della rinomata nazione commerciante, s'estese in poco tempo per ogni dove, e s'ingigantì la loro negoziazione; mentre chi di ciò brama piena informazione, si troverà piacevolmente soddisfatto nella lettura della preziosa Storia del

Com.

Commercio Veneto del sullodato nostro Marin;
 A me basta di far dedurre, che il Cambio da Piazza a Piazza non doveva esser ignoto ai nostri primi Veneti isolani; Che se ciò non fosse accordato, e se fra le moderne nazioni tuttavia si volesse cercare l'origine delle Lettere di Cambio, io otterrei allora campo aperto per sostenere, che ai Veneziani appartiene propriamente l'invenzione, giacchè niun'altra nazione più della Veneziana esibir può memoria cotanto vetusta ed autentica dell'esercizio del Cambio da Piazza a Piazza, per mezzo di lettere: Abbiamo un Decreto del Maggior Consiglio del 1272. 13. Dicembre accennato anche nel Cap. 2. Lib. 3zo Vol. 5to della prelodata storia di *Carl' Antonio Marin*, nel quale resta vietato ai Veneti di portar metalli preziosi, o *Cambiali*, in cambio delle merci condotte in Ponente.

Il *Sanudo*, nella Vita del XXXII. Doge della Veneta Repubblica racconta che nel 1171, per mancanza di denaro, onde continuar la guerra contro i Greci, stabilirono li Veneziani una Camera di prestanza, nella quale li particolari portarono il loro denaro, ed il Governo diede loro dei *Biglietti*, che lo rappresentavano, i quali erano negoziabili. Dunque se prima non fossero state note le Lettere di Cambio, questi *Viglietti* avrebbero potuto som-

ministrarne idea. L' *Einccio* (a) ed il *Raumburger* (b) non congetturarono perciò fuor di proposito che ai Veneziani appartenere potesse l'invenzione delle Lettere di Cambio. *Primoggi* perciò fra le moderne commercianti, l'illustre nazione Veneta, colle memorie positive sull'esercizio del cambio per lettere, ed unisca questo vanto a quello d'esser stata inventrice dei Banchi di Giro, della Doppia Scrittura e di tant'altri utilissimi istituti di Commercio.

ARTICOLO VIII.

Genovesi.

Li Commercianti Genovesi frequentando forse più che altra nazione le famose fiere di Lione, ebbero occasione d'osservar da vicino qual prò venisse alla circolazione d'un paese commerciante, che tenesse fiere di Cambi; di ciò gelosi, ed intenti mai sempre a portare al massimo splendore il loro commercio, s'insinuarono presso Carlo V. (c) e colla sua au-
to-

(a) Heinecii Elem. iur Camb. Cap. 1. §. 8.

(b) Raumburger: Just. select. Gent. Eutop. Cap. 2. §. 2.

(c) Raf. della Torre; Trattato di Cambio Disput. prima quest. 4. e Peri, Negoziante Par. 2. Cap. 19.

torità; sotto la direzione d'alcuni negozianti cercarono a divergere la concorrenza dei negozianti europei dalle fiere di Lione, a quelle nuove da loro istituite a *Bisenzone*. Riusero loro in fatti di avvicinar a Genova codeste fiere, celebrate prima a *Ciamberi* poi a *Novi* e secondo l'opportunità de' tempi ad *Asi* e *Piacenza* (a) sempre però sotto il nome di *fiere di Bisenzone*, e queste si resero tanto più rispettabili, quanto che con ottimi regolamenti cambiarj, e con rigorosa esecuzione avevano cercati di sostenerle. Per far conoscere l'influenza benefica delle fiere stesse sul commercio de' Genovesi sentiamo cosa ne dice il loro Compatriota *Peri* al Cap. 19. del Libro 2. del suo *Negoziante*.

» Denarose esser sogliono quelle città e
 » nazioni, nelle quali il Cambio delle fiere si
 » pratica: dicalo la Genovese, dalla quale li
 » Cambi delle fiere (di Bisenzone) hanno avuto
 » la loro culla ed il loro ingrandimento!
 » non è stimata questa la più ricca d'oro e
 » d'argento? Se li Regnanti vogliono, per provvedere
 » ai loro bisogni, fondar monti, conchiuder assenti,
 » e far qualsivoglia provvisione di denaro, non si fanno le
 » tratte in Genova, e con Genovesi? e se in questa città
 » tà

(a) Detto Peri; Par. 1. Cap. 22.

» tà da alcuni anni in poi sono alquanto scemate le ricchezze in alcuni particolari, non è ciò principalmente dalla cessazione di tali contratti proceduto? «

È difficile di farsi un'idea del giro proficuo che li Genovesi più che altri seppero procurarsi in tali fiere, ma un'occhiata ai contratti di denaro dato a Cambio dai Genovesi, può istruir sufficientemente sul proposito. V. Scaccia §. 1. quest. 5.

Dappoi ch'è da gran tempo soltanto nelle fiere de' Cambi s'equilibrarono li Debiti e Crediti reciproci delle nazioni commercianti, dovea naturalmente formarsi negl' intervalli tra fiera e fiera un ristagno di circolazione conducente di sua indole all'aggiotaggio ed all'usura; Che ciò fosse scorgiamo da una toрма di scritti maldigesti e peggio intesi che sortirono particolarmente dalla penna d' uomini dedicati alla Chiesa, fra' quali si distinsero, il *Padre Tommaso Mercato di Seviglia*, ed il Teologo *Maestro Fabiano Genovese* li cui scritti ebbero per iscopo di contrariare l'usura, coperta per ogni dove colla veste del Cambio di Bisenzone; Ma non perciò si poteva dedurre che le fiere di Cambio fossero tanto biasimevoli quali le fece il Dott. *Antonio Merenda* nel grazioso carteggio tenuto sopra ciò col *Peri*, che si trova per intiero nel Libro terzo del di lui già citato *Ne-*

goziente, e quest'ultimo ebbe tutta la ragione a difenderne l'ingiuste accuse, provando che un oggetto, cagione di tanti beni al commercio, non doveva essere sradicato per alcuni pochi mali, che l'abuso in ogni buona istituzione quasi necessariamente sepo conduce.

Già che le fiere di Cambio, e quelle di Bisenzone particolarmente, formano una parte interessante nella Storia del Commercio generale, merita bene a rinvenire le cause della gradata loro decadenza. Ho fatto rimarcare di sopra, che gl'intervalli tra fiera e fiera dovettero naturalmente produrre un ristagno di circolazione, or questi sarà stato tanto maggiore quanto più si sarà aumentato il commercio stesso; io trovo però un altro e non meno importante motivo della loro decadenza nell'accumulamento successivo di leggi dirigenti l'esercizio del Cambio nelle fiere; che con ciò fu reso più pesante ai fieranti. *Le Cambiali allora non erano munite d'Indosso* ma simili bensì a quella che dal *Pacciolo* è stata da me riportata (1). Egli è probabile che se anche li Genovesi avessero ideati gl'Indossi, fossero poi destri abbastanza, per non metterli in uso; ben vedendo che questi dovevano derogare, e far perire le fiere cotanto vantaggiose, al-

(1) V. Cap. 2. Art. 5.

la nazione che le dirigeva; da un altro canto sembra che il tempo destinato alla durata delle fiere stesse fosse di troppo ristretto, per le pratiche comandate dalle leggi: *di dover fare le transazioni cambiarie, colla precedente presentazione delle procure, secondo il Gius Romano* (a) le quali anteriormente dovevano esaminarsi, cosa, che quantunque fosse quasi necessaria per prevenir gran inganni nati, riuscì però di sommo fastidio a molti, ed ecco che a poco a poco, s'andò introducendo fra la gente di buona fede l'esercizio del Cambio *senza procura*, ed è da ciò, ch'ebbe origine la famosa clausola *S. P.* conosciuta ancor in quest'ultimi tempi, benchè da molti diversamente interpretata; sopra cui l'Avvocato Romano *Giuseppe Ghio* (b) dà alla luce a Roma nel 1772. un ragionatissimo trattato, nel quale diffusamente sull'inutilità ai nostri giorni di tal clausola discorre.

Tutto ciò contribuì alla decadenza delle fiere di Bisenzio, ma non lo fece meno la diramazione di tali fiere, in altri paesi commercianti. Gelosi li Veneziani, i Milanesi, e li Fiorentini, della concorrenza commerciale alle fiere
isti-

(a) Peri Negoziante Par. 1. Cap. 23.

(b) Ghio Gius della clausola all'ord. S. P. Roma 1788, pag. LXXV.

istituite dai Genovesi, cercarono a deviarle. Li Veneziani particolarmente, che si videro anche posposti nell'elezioni in qualità di Consiglieri dei magistrati di fiere, pensarono d'istituir in *Verona* fiere eguali a quelle di *Bisenzio*, come pur fecero anche li Fiorentini a *Rimini*, del che appunto si duole il *Peri* al Libro primo Cap. XXII. del suo *Negoziante*, ma chiude colla Speranza » che la negoziazione in ampiezza di giro reunita, camminerà sempre con maggior facilità, e che perciò in breve resteranno con soddisfazione universale ridotte le fiere di *Bisenzio* nel pristino ed antico loro stato, così egli dice, » piaccia alla Divina bontà prosperarle per servizio della Cristianità, con accrescimento delle hazende delli negozianti. Il buon uomo si mostra qui appassionato, per la decadenza delle fiere, e perciò fa stato sopra d'un paradosso dilucidato dal tempo.

ARTICOLO IX.

Cessazione dell' Istituzione primordiale delle fiere di Cambio , e perfezionamento universale delle Cambiali, prodotto dai Giri ossia Indossi illimitati: Spirito ed Utilità di essi.

Sottratto essendosi gradatamente il commercio cambiario dai suoi vincoli primieri, tanto in forza delle vieppiù accresciute relazioni commerciali dell' Europa, quanto particolarmente in grazia delli trasporti e comunicazioni ovunque facilitati, anche colla sistemazione più regolare delle poste, non vi voleva ineno, che il costume sanzionato dalla pratica, a poco a poco da per tutto introdotta, di poter contrattare cambiariamente, *anche senza Procura* per dar campo anche all' amissione dei Giri, ossia Indossi, e mandare le Lettere di Cambio liberamente ovunque, senza precisa necessità di ricorrere alle fiere — Allora ogni piazza commerciante divenne fiera di Cambio perpetua, ed ogn' una dovette regolare con leggi apposite il buon andamento del commercio cambiario; da qui nacque la diversità delle costituzioni cambiarie, che s' avvicinarono tanto maggiormente alla perfezione, quanto più estese erano le cognizioni pratiche dei Cambi delle varie nazioni. Egli è però osservabile, che
sino

sino al termine del secolo decimosesto il numero dei Giri in iscritto ossia indossi, era limitato ove ad un solo, ove a 2 o 3, ed in alcuni luoghi tutto al più al numero di 4 (a); e ciò ad oggetto d'evitare l'intralciatezza ed il danno, che produr potevano al traente, al caso di ritorno in protesto delle Cambiali, mentre ogni giratario, chiedeva dal suo autore ossia cessionario il giusto compenso dei danni causatigli dalla mancanza del pagamento. Ma essendosi dappoi riconosciuto che la coartazione dei giri pone un ostacolo alla libera circolazione delle Lettere di Cambio, e che allora non potrebbero più servir al pari di denaro per livellare li reciproci eccessi dei debiti e crediti delle varie nazioni, e che sarebbero stati di gran lunga più nocivi gli effetti della circolazione impedita, di quelli dei Ritorni accumulati, fu ritrovata assurda, e levata a poco a poco ovunque, la coartazione o limitazione dei giri od indossi; mentre questi in sostanza altro non sono, che *Atti d'istituzione*, coi quali il rimettente sul dorso della Cambiale comunica ad un altro, o colla clausola all'ordine, a chi da quello fosse nominato, il diritto di esiger dovutamente il denaro indicato nella Lettera di Cambio.

Gl'In-

(a) G. A Siegel, Corpus Juris Camb. V. Reg. Giro.

Gl' Indossi indispensabili nel perfetto commercio cambiario, portarono, e portano inerente un altro vantaggio: essi garantiscono ai compratori delle cambiali, di mano in mano, la verità della firma del traente, ogni qualvolta sia nota quella dei giratarj, e in virtù di essi si riconosce il vero proprietario delle Cambiali. Se le Cambiali fossero semplicemente *all'ordine di chi le presenta* sarebbe facilissimo, perdendole, che altri potessero impossessarsi indebitamente del denaro, lo che fa conoscere l'*inammissibilità dei Giri in bianco*.

Dippiù, quanto maggiore è il numero dei Giratarj tanto maggiore è il numero dei Garantenti del Cambio, ed in conseguenza la Cambiale acquista ad ogni passo un nuovo credito, ciò che tanto più facilita la sua circolazione.

Essendo adunque l'indole dei Giri, come abbiamo veduto, quella di comunicar ad altri gli attributi e diritti dei traenti, per esigerle le cambiali, non sarà difficile a rilevarne l'origine dell'*obbligazione in solido*, dei anteriori possessori delle Cambiali, dovuta verso tutti li posteriori: vale a dire, ciascun venditore garantisce al compratore l'esecuzione del contratto cambiario sulla buona fede, e coll' stessi diritti e doveri del Traente. È qui però d'avvertirsi, che ogni Giratario o Rimettente, il quale abbia acquistata una Lettera di Cambio

bio per conto terzo, ossia in qualità di commissionato, ogni qualvolta provi d'averla presa da persona accreditata, e che non abbia accordato ai suoi commettenti lo star del credere, conserva il diritto di risarcimento verso li detti commettenti, qualor venisse convenuto con protesto del regresso, e che gli mancasse poscia il rilievo dai suoi autori.



CAPITOLO TERZO.

*Scopo, Natura, Esecuzione ed Utilità del
Contratto di Cambio da piazza a piazza.*

ARTICOLO I.

*Determinazione precisa dello Scopo universale
inerente al Contratto di Cambio: Esame
dei mezzi per conseguirlo, ossia Considera-
zioni sullo Spirito delle Lettere di Cambio
con deduzioni ulteriori sulla natura del Con-
tratto.*

Le ricerche sulla origine e sullo sviluppo del Cambio da piazza a piazza, contenute nei due Capitoli precedenti, guidano direttamente alla conclusione: che lo Scopo del Cambio fu ed è in ogni tempo quello, di far passare reciprocamente, nel modo più facile, sicuro, ed economico, il denaro da una piazza all'altra; mentre tanto interessa a quello che ha un credito di denaro in altro paese, di ritirarlo, colla massima facilità, e di valersene, in somma di disporre della sua proprietà, come interessar deve a quello che ha un debito, di saldarlo, col far girare nel paese dell'altro il denaro oc-
cor-

corrente. Tale scopo semplicissimo per se stesso, ma primordiale e vero motore delle più complicate azioni cambiarie, non deve mai perdersi di vista attraverso delle circostanze inevitabili, fra cui il contratto prosegue, benchè modificate il suo cammino, giacchè queste circostanze possono bensì sfigurarlo, ma non mai privarlo della sua indole.

Esaminiamo ora li mezzi necessarij per conseguire lo scopo cambiario, val'a dire rintracciamo l'essenza e lo spirito delle lettere di cambio tanto rapporto al traente e trassato, quanto al rimettente e cessionarj, ed a tal fine ricapitoliamo alcune dimostrazioni anteriori. Abbiamo veduto che la maniera più facile e sicura per eseguir il trasporto del denaro da un paese all'altro, è quella di cedersi reciprocamente debiti e crediti; Che tali cessioni seguir devono per consenso reciproco, di passare in ciascun paese la valuta a quello che la deve ricevere, e che ciò si può effettuare con un ordine in iscritto, diretto a quello che tiene la valuta disponibile; Consta, che s'appartiene la facoltà di rilasciare questi ordini traslativi, a colui che ha la libera disposizione del denaro in altro paese; val a dire al creditore; ma li creditori sono (se si eccettui il caso dell' Articolo 2. Cap. 2. marcato con due **) reciproci tanto in un paese che nell'

nell'altro (Vedi detto Articolo marcato con un *) parrebbe dunque che anche reciproci dovessero essere gli ordini , ciò non regge però in fatto , mentre per la distanza dei paesi , li debitori e creditori rispettivi non si possono rintracciar vicendevolmente , in conseguenza di che , e per convenzione necessaria , conviene che restino intesi chi di loro debba eseguire la tratta ? e chi attendere la rimessa ? — Senza però ulteriormente trattenerci con tali considerazioni , ritorniamo al nostro proposito . Se riguardiamo la lettera di cambio relativamente al traente ed al trassato ella non è altro , che un ordine del primo , diretto al secondo , affinchè paghi al dator della valuta presente , o chi per esso , la somma indicata , e perciò deve essere concepito in forma *imperativa* (*Pagate*) — Se poi la consideriamo relativamente al rinnettente , ella ha una natura diversa . Se questi esborsa il suo denaro affine d'ottenere il compenso in altro paese , conviene che la parte che riceve il denaro , ossia il traente , ed in conseguenza il venditore della Lettera di Cambio che gli succedesse , lo garantisca dell'equivalente compenso ; tale forza obbligatoria necessarissima risieder deve nella cambiale , che viene rilasciata ; ed è perciò da rimarcarsi , che l'estesa della Cambiale , benchè concepita *imperativamente*
in

in relazione al Trassato, porta però altresì realmente inerente un obbligo e promessa per parte del traente verso il rimettente, per l'effettuazione sicura del pagamento da farsi in altro paese o piazza; ed è da ciò che deriva la disposizione legislativa, di dover esprimere sulla cambiale, *in qual modo siasi passato l'equivalente*. — Un'altra ragione per cui le cambiali, ad onta di codesti riguardi relativi al dator della valuta presente, sono concepite imperativamente (*Pagate*) è questa, che il Traente costituisce in forza di esse il rimettente qual suo mandatario, per esigere in di lui vece il denaro lontano.

Considerato lo scopo del Cambio, e li mezzi per conseguirlo possiamo francamente concludere: *Che il Cambio da Piazza a Piazza ha inerente: una permutazione nel genere supremo di merce universale, in ispecie però, una vendita di denaro assente contro denaro presente, apprezzato dalla maggior o minor ricerca di uno o dell'altro; e poichè per ricevere il denaro lontano occorre un mandato speciale rimesso nel dator della valuta presente, quindi è chiaro, che la natura del Contratto di Cambio partecipa di quello della vendita e di quello del mandato, e che dalla giusta applicazione dei diritti e doveri propri dei rispettivi contratti, derivano le regole delle azioni cambiarie.*

Vediam'ora quali sono le circostanze modificanti del contratto: Le relazioni di una piazza di commercio coll'altra possono essere tali, che una parte ritrovi delle difficoltà a ritirare dal paese dell'altra il suo denaro, per mancanza di ricerche, e che per giungere all'intento, le convenga cercare, in altri terzi paesi, chi più ne abbia d'uopo. Considerando che simili ricerche richiederebbero comunicazioni continue, e quasi relazioni universali per via di corrispondenza, per calcolare ove più convenga a permutare il denaro disponibile, e riflettendo viceversa che altri terzi paesi si possono ritrovare relativamente in situazioni eguali, così, per evitare le reciproche inconvenienze, e la riduzione alle fiere di cambio, nelle quali anticamente vennero rimossi tali ostacoli, non resta altro partito che quello di rivolgersi a chi, informato di simili ricerche, e sul calcolo di trovare la convenienza col rimettere per terze piazze, possa valersi delle cessioni in lettere di cambio, e perciò ne va di necessaria conseguenza la *Cessione con facoltà di sostituire, ossia all'ordine*.

Le difficoltà sopradette potendo essere vincendevoli ad ogni paese ne segue: Che ogni paese cambiario, o per meglio dire ogni cambiatore (ove non vi sia intelligenza diversa) ha il diritto reciproco di cedere il danaro lon-

tano

determinato, il denaro da pagarsi; e ciò tanto per suo proprio comodo, quanto per quello di chi esige il pagamento. Si procura adunque per lo più di regolare le scadenze in modo, a ciò che resti un *intervallo congruo*, fra il giorno della comparsa delle lettere nel luogo del pagamento, e quello della scadenza stessa. Affine però di non lasciare incerta in questo intervallo la sorte della lettera, egli è d'uso necessario, che il trassato, ossia il pagatore indicato, dia la sua *promessa affermando, ed accertando, che la valuta cambiata esiste nelle di lui mani, per essere nel tempo prescritto resa al possessore della lettera*, lo che si pratica sulla Cambiale medesima, coll' espressione *accetto*. D'allora in poi il possessore e li suoi autori possono affidarsi tanto a questa promessa o sanzione di ricevere il denaro cambiato, quanto a quella del traente medesimo, nè l'accettante può più sottrarsi dal pagamento, d'onde deriva la massima universalmente conosciuta, del *chi accetta paghi*.

Che se poi il pagatore non avesse in mano li denari del traente, sarebbe necessario in luogo dell'accettazione, di *rifutare o ricusare* il pagamento, onde il possessore facendolo constare legalmente ed in forma pubblica, possa immediatamente col *protesto* cautare se stesso, e li suoi autori, e richiedere di ritor-

hò uno all'altro li cessionarj il risarcimento del denaro cambiato, ovvero chiedere una *cauzione sufficiente* sino al tempo della precisa scadenza; giacchè il possessore deve per patto espresso attendere tal limite, onde il traente possa ancor in tempo opportuno fornire di fondi il trassato, od altri che dovessero pagare la cambiale.

Poichè li ritorni dei cambi in protesto portano per lo più seco il danno del traente, o di quello per conto di cui si trae, e compromettono li cessionarj, così egli è comunemente ammesso di ricevere anche la promessa od accettazioni d'altri, che volessero eseguire il pagamento in vece del trassato, e la loro accettazione è egualmente obbligatoria, ma stante che questa nuova promessa non potrebbe essere d'aggradimento al possessore o alli cessionarj, così deve aver luogo egualmente il protesto in forma pubblica, qualora non venisse data una cauzione sufficiente.

Si suole praticare un'altra specie di promessa sulle Cambiali, chiamata *Avallo*, ch'è la garanzia d'un terzo, che non interviene direttamente nel cambio, e quegli in forza di questo è obbligato (al caso di ritorno nelle forme dovute) al pagamento al pari del traente — L'avallo è per altro di un'origine diversa, come lo dimostra l'etimologia del termine,

e chi bramasse in ciò più estesamente d'istruirsi troverà lumi sodisfacenti nel *Negoziante* del già menzionato *Peri* al Cap. 19. parte 4ta.

ARTICOLO III.

Utilità del Cambio da Piazza a Piazza.

Dopo quanto ho esposto anteriormente, potrebbe sembrare superfluo un articolo apposito dedicato all'utilità del cambio da piazza a piazza, ma siccome l'oggetto è uno dei più interessanti alla civile società, e non può mai esser encomiato abbastanza, mi si perdonerà di buon grado questa breve digressione.

Si è veduto che il denaro è divenuto la merce universale, in virtù dell'utilissima prerogative, che sopra d'ogni altra merce particolare lo distinguono, e fra le di lui prerogative è certamente la più importante la facilità del trasporto. Le Lettere di Cambio però fanno non solo la vece di denaro, ma concentrano la di lui rappresentazione in modo che allontanano del tutto il rischio e le spese del trasporto di quello; col mezzo di esse molto più che col denaro si estende la comunicazione, e si accostano le nazioni tutte del mondo; dal che risulta la moltiplicazione delle idee, l'accrescimento delle ricerche, e con

esse quello dell'agricoltura e d'ogni altra arte riproduttrice.

E quanto non è grande il vantaggio che ne possono trarre li Governi al caso di pronta esecuzione d'alcuni loro interessi politici! Le Lettere di Cambio offrono loro un mezzo facile per ottenere speditissimamente delle somme grandiose, che tal ora istantaneamente pel bene e la conservazione dello Stato occorrono.

ARTICOLO IV.

Protezione di Legge dovuta al Contratto di Cambio.

Se tanto necessario è l'oggetto del nostro contratto, se tanto sono benefici li suoi effetti, e se le mancanze in tal punto possono essere considerate come detrazioni positive alla pubblica prosperità, ne segue infallantemente che il saggio legislatore debba donargli la più alta, la più estesa protezione, anche indipendente da quella, che giustamente è dovuta al pagatore del denaro *presente*, qualor si trovi deluso nel ricevimento della valuta assente.

Di fatti volgiamo lo sguardo alle odierne costituzioni di cambio di quasi tutti li paesi commercianti, e vedremo quanto rispetto si accorda a questo contratto, e con quanto ri-

gore se ne sostiene l'esecuzione! *Giudicata sommaria: pronto deposito nei casi indecisi: sequestri solleciti: preferenza nelle classi dei creditori: pene alli trasgressori, col publicar il loro nome: arresti personali:* queste ed altre pene analoghe sono nei varj paesi li mezzi per far rispettare un tale contratto; non vi ha però niuna punizione più propria, niuna più misurata al delitto, di quella della pubblicazione dei protesti di non pagamento; questa attacca di fronte il credito del trasgressore, e per conseguenza l'oggetto della violazione, e rende guardinghi li negozianti che ne vengono informati; egli è però altresì d'avvertirsi, che senza la massima delicatezza nella estensione di sì fatta nota, si potrebbe facilmente confondere l'innocente col colpevole, e pregiudicare troppo sensibilmente quell'onoratezza tal ora oppressa da circostanze inevitabili, che tuttavia merita d'essere rispettata, e perciò converrebbe adurre nella stampa esattamente li veri motivi del non seguito pagamento.

Ma se il contratto di cambio, fatto per un oggetto così necessario ed utile, goder deve di tanti benefizj di legge, sarà altresì ragionevole, che tale protezione venga circoscritta e tolta là dove sotto la maschera del cambio li contraenti propongonsi altri fini, ed ecco perchè li così detti *Cambi secchi e difettosi*, pa-
ga-

gabili per lo più nel luogo medesimo d'onde emanano; non godono in molti paesi di codesti benefizj, mentre si fatti cambi, in luogo di facilitare il commercio, servono in gran parte a coprire le usure, ed a sostener per qualche tempo de' tristi debitori, li quali creandoli e portando in circolazione degli effetti apparenti, fanno aumentare li prezzi delle cose, coll'aumento benchè insussistente della spacie circolante; e se questa viziosa circolazione alla fine incontra uno scoglio, essa fa risentire da lontano li funesti effetti del naufragio.

Ragionevolmente le summentovate protezioni debbono togliere anche, nei casi ove consti, che con *noncuranza* siasi proceduto nella esecuzione del contratto cambiario, cioè quando sia stata ritardata oltre il tempo stabilito la regolare consumazione, o negletto in qualunque altro modo l'adempimento. È questa appunto la sorgente della *Prescrizione*, in forza della quale, dopo spirato il termine prefisso all'accettazione o pagamento, le dirette di cambio diventano obbligazioni di natura differente, ed entrano nella classe dei semplici *Chirografi*.



CAPITOLO QUARTO,

Del Gius-Cambiaro in generale, coll' applicazione dei principj universali del medesimo all' esercizio delle azioni, che ordinariamente accadono dal principio sino alla consumazione del Contratto.

ARTICOLO I.

Definizione del Gius-Cambiaro universale.

Il complesso dei diritti e doveri, derivanti dallo scopo universale inerente al cambio di denaro presente, coll' assente, da riceversi in virtù di mandato speciale, è ciò che si chiama *Gius-Cambiaro universale.*

ARTICOLO II.

Essenza del Contratto Cambiaro.

La promessa e l'obbligo di una parte di far pagare il denaro assente entro un determinato tempo, e la promessa e l'obbligo dell'altra parte di sborsare l'equivalente presente, coll'

coll' impegno d'adempiere li doveri di mandatario, per procurare l'esazione del denaro assente, è ciò che costituisce l'essenza del contratto cambiario.

ARTICOLO III.

Applicazione dei principj universali del Giur. Cambiario all'esercizio delle azioni, che ordinariamente accadono dal principio sino alla consumazione del Contratto Cambiario.

SEZIONE I.

Requisiti delle Lettere di Cambio.

Una Cambiale deve essenzialmente contenere:

1^o. Il nome del trassato.

2^{do}. Il luogo, ossia la piazza, in cui deve effettuarsi il pagamento. (a)

3^o. La summa pagabile.

4^{to}. Il

(a) È d'avvertire che per lo scopo principale del cambio, e per li benefizj di legge il luogo della tratta dev' essere diverso da quello del Pagamento — V. Exposé des motifs du Tit. 8. L. I. du Code de commerce, al paragrafo che comincia: *Tous les commentateurs etc.*

4to. Il nome di quello al quale, o al cui ordine, dev' essere pagata.

5to. Il tempo prefisso al pagamento.

6to. L' indicazione come siasi cambiato il valore.

7mo. La data della tratta.

8vo. Se sia prima, seconda, terza ec. o sola.

9no. La firma ed il domicilio del traente.

SEZIONE II.

Del tempo prefisso al pagamento della Valuta nel luogo della tratta, ed alla consegna delle Lettere di Cambio.

Quest' è assolutamente modificabile dalle convenzioni particolari, o dalle circostanze locali.

SEZIONE III.

Dell' avviso da darsi al trassato contemporaneamente alla tratta.

Varj motivi rendono necessario l' avviso del traente al trassato contemporaneamente alla tratta; il primo è quello di evitare possibilmente le tratte false, che senz' avviso sarebbero più facilmente praticabili: il secondo, perchè esprimendo la lettera d' avviso esattamente,

te,

te, a chi? come? e quando? la cambiale sia pagabile, si prevengono gli equivoci e cambiamenti, che potessero trovarsi nell'estesa della Cambiale tratta: terzo, perchè potrebbe darsi il caso, che uno facesse tratta di due Cambiali perfettamente uguali, delle quali una per conto di persona per cui il trassato non accetterebbe.

SEZIONE IV.

Della provvista dei fondi.

I fondi s'intendono fatti, se il trassato è debitor liquido a quello per conto di cui si trae, d'una somma almeno eguale alla valuta della Cambiale. L'accettazione suppone egualmente li fondi fatti, e ne stabilisce la prova riguardo ai giranti. Il traente per ricusare un ritorno pregiudicato, deve provare, che li fondi esistevano in scadenza presso il trassato, altrimenti lo deve garantire.

SEZIONE V.

Storno del Contratto prima della cessione delle Lettere di Cambio.

Niuna parte cambiante ha diritto di chiedere lo storno del contratto, senza il consenso dell'altra,

tra, poichè è supponibile, che non hanno contrattato il cambio, che per un interesse reciproco. Lo storno del contratto può solo aver luogo di consenso, quando siavi prova dell'impossibilità d'ademprilo; la parte delusa però conserva il diritto di domandare il redintegro dei danni derivanti dallo storno.

SEZIONE VI.

Della Cauzione da darsi in caso di pericolo manifesto di non esecuzione del contratto.

Ella è di diritto per quel contraente che possa provare che l'altro non potrà adempire ai suoi impegni.

SEZIONE VII.

Dei duplicati di Cambio da rilasciarsi.

A richiesta non possono essere negati li duplicati delle Lettere di Cambio, servendo essi necessariamente a prevenire li pregiudizj derivanti da disguidi di posta, o smarrimenti di Lettere. Essi annullano però l'effetto degli anteriori originali, ed ottengono la forza di quelli, quando li detti anteriori non siano ancor muniti d'accettazione, mentre in questo caso subentra il regolamento della Sezione 37.

SE-

SEZIONE VIII.

Requisiti del Giro o Indosso.

Servendo li giri, come si è veduto all' Articolo 9. del Capo II., per indicare il trasferimento di proprietà delle Lettere di Cambio ad un altro, assieme alle facultà di mandato speciale per l'esigenza, così devono contenere il nome di quello; esprimere il modo come siasi fatto il cambio; e marcare la data vera della cessione.

SEZIONE IX.

Mallevadoria dei Cedenti Lettere di Cambio.

Chi cede Lettere di Cambio è mallevadore della verità degli ordini e giri anteriori, come si è veduto all' Art. 9. Cap. II. Egli però ha il suo regresso verso gli anteriori cessionarj.

SEZIONE X.

Del tempo per la presentazione.

Se nel contratto e nella Lettera di Cambio non fosse limitato il tempo della presentazione, il possessore può ritenere la Cambiale e

ne-

negoziarla secondo il suo interesse più o meno tardi, purchè non passi il tempo della prescrizione.

SEZIONE XI.

Delle Lettere spedite per l'accettazione ad oggetto di precauzione.

Le Lettere di Cambio vengono talor spedite all'accettazione anche prima di essere munite degl'indossi, affinchè, nel caso che non venissero accolte, possano gl'interessati prendere le cauzioni convenienti ed ordinare, ove fosse d'uopo, l'estinzione anche ad altri fuori del trassato: e ciò ad oggetto di ovviare un ritorno tanto maggiormente svantaggioso, quanto maggiore si trova il numero dei giri o cessioni. Ma è dovere notare sotto le Lettere negoziate, presso chi ritrovasi l'originale o la copia accettata, affinchè il possessore di Lettera di scadenza indeterminata non si pregiudichi dilazionandone l'esigenza.

SEZIONE XII.

*Del tempo entro il quale deve seguire
l'accettazione.*

Se la scadenza viene determinata dal giorno dell'accettazione, fa d'uopo che questa si effettui, al caso fosse richiesta, nello spazio di tempo, in cui è supponibile che possa arrivare l'avviso regolare al trassato dal luogo della tratta.

Ma se la Lettera perviene posteriormente, e se la scadenza è determinata dalla presentazione, allora l'accettazione deve seguire entro la giornata dell'arrivo, se tal fosse la volontà del possessore.

Se poi la scadenza si determina dalla data, allora l'accettazione può richiedersi entro il tempo, in cui è ragionevolmente supponibile che vi sia l'avviso al trassato inclusive sino alla scadenza, senza pregiudizio del possessore.

SEZIONE XIII.

*Delle accettazioni procrastinate dal trassato
oltre li termini legali.*

Non è ammissibile un dilazionamento d'accettazione, domandato per parte del trassato
e sotto

sotto qualunque pretesto, al di là dei termini legali; potendo queste compromettere gl'interessati; e se il possessore l'accordasse senza il loro consenso, egli si priverebbe del regresso cambiario verso di essi.

SEZIONE XIV.

Delle accettazioni da darsi da persone non domiciliatae nel luogo del pagamento.

Le Lettere di Cambio, tratte sopra persone domiciliatae in piazza diversa da quella, ove deve farsi il pagamento, potrebbero sembrare incongruenti, ed incompatibili col contratto di cambio da piazza a piazza, giacchè non è presumibile che un trassato straniero alla piazza del pagamento, possa uniformarsi alle regole d'accettazione e consumazione legale del contratto, con quella precisione, ed entro lo stesso tempo, in cui lo farebbe se fosse domiciliato, mentre il possessore è costretto a domandargli l'accettazione per mezzo di corrispondenza, ciò che rende l'accettazione incerta almeno fino all'arrivo della risposta. Nondimeno ove quest'uso sia ammesso, per altre viste diverse, l'accettazione in qualunque tempo dopo la domanda che seguisse, s'intenderebbe naturalmente fatta sotto quella data, nella quale un domicilia-

to

to nel paese del pagamento la dovesse eseguire, in conseguenza se l'ordinario che potesse regolarmente servir di risposta non portasse l'accettazione, fa d'uopo di levar il protesto.

L'accettazione degli stranieri deve contemporaneamente indicare il domiciliato pel pagamento, il quale effettivamente posseda li fondi.

Nota. Ora posto ciò si comprende facilmente, che, per abbreviare il fatto, sarebbe meglio ordinare a bella prima la tratta su quello, che possiede gli effetti dello straniero; non è dunque difficile dedurre, che li pagamenti di codeste cambiali sono per lo più incerti. Chi va al centro per una curva, o che non conosce la retta; oppure trova degli ostacoli nel calcarla.

SEZIONE XV.

Del modo dell'accettazione in generale.

L'accettazione è una promessa del trassato o d'altri, che si assumono di sborsare il denaro tratto entro il tempo determinato. Ella s'esprime sulla Cambiale col verbo *accetto*, ed è accompagnata dalla data, se questa regola la scadenza.

SEZIONE XVI.

Della ritenzione delle Cambiali presentate per l'accettazione.

Chi ritiene una Lettera di Cambio, promettendo a voce d'accettarla, oppure chi ritiene una Lettera di Cambio al di là del termine legale, in cui il presentante possa cautelarsi col protesto contro la ricusa, è tenuto al pagamento, quanto se avesse apposta l'accettazione in iscritto.

SEZIONE XVII.

Regola pel Possessore d'una Cambiale, in caso gli venisse ricusata l'accettazione.

Il Possessore presentante, per provare le dovute diligenze usate, e conservare illesi li diritti di regresso verso gli obbligati alla Cambiale, deve far constare il rifiuto d'accettazione con un atto pubblico chiamato *protesto*. Vedi Cap. III. Art. 2.

SEZIONE XVIII.

Requisiti del documento di Protesto.

- Primo.* La domanda in protesto del Possessore della Cambiale, coi motivi.
- 2do.* La trascrizione letterale della Lettera di Cambio, e dei giri e raccomandazioni appostevi.
- 3zo:* La verificaione dei motivi di non accettazione, fatta dalla persona pubblica al domicilio di chi s'aspetta.
- 4to.* La riserva di risarcimento del capitale, spese e danni.
- 5to:* La firma del Notajo o della persona pubblica incombenzata, e dei testimonj:
- 6to.* Il luogo e la data dell'atto.

SEZIONE XIX.

Del modo, con cui gl'interessati alla Cambiale si servono del documento di Protesto.

Il documento di Protesto deve farsi retrogradare col primo ordinario di posta dall'uno all'altro dei cedenti la Cambiale, che si vogliono obbligati al regresso.

S E Z I O N E X X .

*Forza del documento di protesto di
non accettazione.*

Il rifiuto d'accettazione rendendo incerta l'effettuazione del contratto, col pagamento per parte del trassato, così in forza del documento di protesto, si può domandare legalmente cauzione o sicurtà sufficiente del valor della Lettera di Cambio.

S E Z I O N E X X I .

*Delle Cambiali spedite al trassato per accettazione
sopra lui medesimo.*

Il trassato che riceve Cambiali per accettazione sopra se medesimo, è tenuto, nel caso le ricusasse, di protestare legalmente contro su stesso, al pari che contro un terzo. E tralasciando di levare il protesto sarebbe considerato la cambiale come munita d'accettazione.

S E Z I O N E X X I I .

Instornabilità dell'accettazione.

L'accettazione quando sia segnata, ed in mano del presentante, non può più essere annullata

lata nè depennata, quand' anche il traente fosse fallito dopo la tratta, senza saputa dell' accettante.

SEZIONE XXIII.

Delle accettazioni condizionate.

Tutte le accettazioni condizionate, che lasciano incerto il pagamento, compromettono gl'interessati e non sono perciò ammissibili.

Possono bensì essere condizionate, con restrizione relativamente alla somma; ed in tal caso conviene riceverle a cauzione degl'interessati, e protestare la somma di supplemento.

SEZIONE XXIV.

L' accettazione non libera il traente.

Il traente è obbligato sino alla consumazione legale del contratto, che si effettua col pagamento nel tempo dovuto.

S E Z I O N E XXV.

Regola pel possessore in mancanza d'accettazione di Cambiale spedita a disposizione del duplicato girato.

Per le ragioni adotte nella Sezione XI., ed in conformità allo spirito del contratto, risulta necessario, nel caso non venissero accettate le cambiali spedite a disposizione del duplicato girato, di spedire una copia del protesto al luogo d'onde la cambiale proviene, e conservarne un'altra unitamente alla cambiale a disposizione del duplicato indossato.

S E Z I O N E XXVI.

Delle accettazioni sopra Protesto o per Intervento e Onor di firma.

L'accettazione di una Lettera di Cambio sopra protesto può essere d'interesse di tutti gli obbligati alla medesima, perciò possono darla non solo il presentante od un terzo, ma anche il trassato medesimo, se lo fa per onor di firma di qualche obbligato, ma l'onorante è tenuto di tosto notificare la sua intervensione a quello per cui la fece. Il possessore però della lettera di cambio conserva tutti li suoi diritti

73

ritti verso li suoi obbligati anteriori, ad onta di qualunque accettazione per intervento, e può cautelarsi egualmente col protesto, qualora non fosse contento dell' interventore, o non ne ricevesse cauzione.

S E Z I O N E XXVII.

*Della insolvibilità del trassato ed accettante,
e del caso della loro morte naturale.*

Se l' accettante fallisce, o morisse naturalmente prima della scadenza, può aver luogo un protesto per precauzione di non pagamento, il quale deve spedirsi immediatamente e di mano in mano a quelli che si vogliono obbligati; la Cambiale resta però al possessore sino alla scadenza, per levare allora, se non segue il pagamento, il *protesto d' ordine*.

S E Z I O N E XXIII.

Ordine nella concorrenza di più persone, che volessero accettare sopra protesto.

- Primo.* Quegli che possiede l'ordine del traente.
2do. Quegli che possiede l'ordine della persona, per conto di cui fu fatta la tratta.
3zo. Quegli che accetta per onor di firma del traente precede a

4to. Chi

- 4to. Chi accetta per onor dei giratarj,
 5to. Fra varj che concorressero viene preferito quegli che libera più obbligati.
 6to. Fra il presentante ed il trassato, che accettassero per onor del traente, viene comunemente preferito il trassato.

S E Z I O N E XXIX.

Della scadenza delle Cambiali.

Il termine, ossia la scadenza delle Lettere di Cambio varia secondo le circostanze adotte all' Art. 2. Cap. III.

Vi può essere la tratta a *vista*, od a *piacere*: questa per costume universale viene estinta o subito alla presentazione, o poco dopo, secondo le circostanze locali;

Le scadenze determinate a *tanti giorni*, *settimane* o *mesi data*, o, a *tanti di vista*, si computano in alcuni luoghi inclusivamente, e principiando dal giorno della vista, o data; ma essendo un giorno composto di 24 ore, e potendo il termine della data, come pure quello dell'accettazione decorrere in quella maniera dopo il termine del giorno solare, così non è rigettabile il metodo di principiare a contare dal giorno susseguente.

L'uso è una scadenza modificabile tanto
 della

dalla distanza dei luoghi della tratta a quelli del pagamento, quanto dalle relazioni di commercio tra una piazza e l'altra.

La metà del mese si prende comunemente pel giorno decimoquinto.

La scadenza a più mesi data si determina comunemente contando il primo mese per tanti giorni, quanti ne ha il mese in cui la cambiale è tratta, e gli altri coll'ordine dei mesi seguenti; alcuni vogliono computare ogni mese per 30 giorni.

Le scadenze nei pagamenti delle fiere, dipendono naturalmente da particolari regolamenti locali.

Vi sono delle cambiali indicanti un certo giorno di scadenza, sulle quali non cade questione.

SEZIONE XXX.

Del dover Cambiario di dimandar il pagamento precisamente alla scadenza.

Sta nello scopo appunto del contratto il domandare il pagamento precisamente alla scadenza o il protestarvi contra, se non seguisse: e gli obbligati non possono essere tenuti a garantirlo anche posteriormente, molto meno, se il trassato o l'accettante fosse impossibilitato a

eseguirlo. Il ritardo volontario suppone perciò, che il possessore della cambiale voglia conservare il denaro per proprio conto, e rischio presso il trassato.

SEZIONE XXXI.

Della massima: Chi accetta paghi.

L'acceptazione suppone la provvista dei fondi, come ho fatto osservare all' Art. 2. Cap. III., perciò deve immancabilmente conseguirsi in forza d'essa il pagamento della Cambiale, e gl'interessati acquistano coll'acceptazione il diritto di tenersi tanto alla promessa dell'acceptante, quanto a quella del traente.

SEZIONE XXXII.

Con quali titoli si possano esigere, e pagare validamente le Lettere di Cambio.

La Lettera deve indicare, o nel testo, o nell'ultimo giro, la persona a cui deve essere fatto il pagamento. Il pagatore deve conoscere l'esattore, e li suoi titoli legittimi di poter esigere, oppure egli può riconoscere l'esattore in forza della ricevuta fatta dalla mano del possessore della cambiale. Da ciò risulta che
li

77
li giri in bianco sono contrarj all'ordine, e possono portare conseguenze sinistre.

SEZIONE XXXIII.

Delle Cambiali, il cui possessore fallisce prima della scadenza.

Se quegli a cui la Lettera di Cambio è pagabile fosse fallito, il pagamento ad esso sarebbe invalido, cessando col suo fallimento la libera disposizione delle di lui proprietà; ma li suoi creditori in massa, posson' ottenere, coll'autorità pubblica, li titoli richiesti per esigere in sua vece.

SEZIONE XXXIV.

Effetti del ritardo volontario nella esigenza di Cambiali accettate, e scadute.

Se il possessore d'una Cambiale accettata, e scaduta non la esige in debito tempo, egli perde il diritto di ricorso verso li suoi cessionarj in caso di non pagamento, e così pure verso il traente, ogni qual volta questi possa provare, che esisteva la provvista dei fondi, e rimangono al possessore soltanto le *vie ordinarie* per chiedere il pagamento dall'accettante.

SE-

SEZIONE XXXV.

Delle dilazioni di pagamento accordate arbitrariamente dal presentante.

Ogni dilazione di pagamento delle cambiali accordata arbitrariamente dal presentante, senza consenso degli autori, espone soltanto il medesimo, e lo priva, al caso di non pagamento, del diritto di ripetere sopra di essi.

SEZIONE XXXVI.

Delle Cambiali estinte prima della scadenza.

È argomento di gran contrasto se il pagamento delle Lettere di Cambio, fatto innanzi la scadenza, sia valido, in qualità di pagamento cambiario. Da una parte si può opporre la *letterale* esecuzione del contratto; e li creditori di colui che avesse esatte cambiali prematuramente, e che venisse a fallire prima della scadenza di esse, potrebbero sostenere: che se il denaro fosse stato pagato alla scadenza, sarebbe rimasto a loro beneficio. Converrebbe però ch'eglino provassero, che il debitore ne avesse fatto un uso contrario ai particolari loro interessi — Dall'altra parte convien riflettere, che il contratto di Cambio porta in se stesso
sopra

sopra ogni altra cosa la certezza del pagamento assente, e che il tempo prescritto ad eseguirlo serve più perchè l'accettante possa prendere le sue misure, che per una essenzialità di ritardo.

SEZIONE XXXVII.

Dell'esazione di Cambiali perdute.

In caso di smarrimento d'una Cambiale, munita d'accettazione, può esserne chiesto il pagamento (e, sulla negativa, il protesto) esibendo però prove di proprietà, e dando cauzione; con tutto ciò l'accettante non è obbligato di pagare che in via di deposito, sino a che sia annullato l'obbligo, derivato dalla Cambiale accettata.

SEZIONE XXXVIII.

Requisiti del Protesto di non pagamento.

Il contenuto del Protesto di non pagamento non diversifica da quello di non accettazione, Sez. 18, che nella descrizione dei fatti.

S E Z I O N E XXXIX.

*Dei pagamenti sopra Protesto, e per Intervento,
e della concorrenza.*

In mancanza del trassato, la Lettera di Cambio può esser estinta da terza persona, che voglia intervenire, o pel Traente, o per uno dei Giratarj e, fra più persone, che concorressero allo stesso effetto, viene preferita quella, che produce più liberazioni, come si è indicato alla Sez. 28. Il pagatore subentra in tutti li diritti e doveri cambiarj del presentante tanto pel regresso, che per le formalità da osservarsi.

S E Z I O N E XL.

Dei pagamenti in parte d'una cambiale.

Servendo li pagamenti di porzione d'una cambiale a cauzione di tutti gl'interessati, così possono accettarsi a quest'oggetto, protestando poi agli obbligati la summa mancante.

S E Z I O N E XLI.

Dei diritti di Rivalsa di Ritorno.

Il proprietario d'una Lettera di Cambio non pagata, acquista il diritto, in virtù del protesto,

sto, immediatamente comunicato, di chiedere da qualunque dei suoi autori a sua elezione il rimborso ^{del Capitale} delle spese di protesto, porti di lettere e sensalia, oltre d'un compenso proporzionato alli suoi incomodi a titolo di provvisione. È però d'avvertirsi che s'egli s'attiene ai primi obbligati, senza consenso dei posteriori, non può più convenire questi, in mancanza di quelli.

SEZIONE XLII.

Del Ricambio.

La domanda di ritorno dell'importare del cambio non pagato, e delle spese relative, cagiona una nuova tratta, chiamata Ricambio.

Il Ricambio s'effettua al corso della giornata direttamente per la piazza d'onde la lettera di cambio è stata rimessa, o per la piazza di domicilio dell'obbligato anteriore eletto. Se non v'è commercio regolare di cambio per la piazza dell'obbligato al ricambio, allora si può prendere il rimborso per una terza piazza, la più vicina e la più vantaggiosa agli obbligati.

Se constasse l'impossibilità di eseguire il ricambio, il creditore cambiario può domandare alli suoi obbligati una nuova rimessa della stessa summa, unitamente alle spese e prò decorsi dal giorno del non eseguito pagamento

f

della

della prima, sino alla scadenza della seconda rimessa.

SEZIONE XLIII.

Dei rimettenti e giratarj per procura.

L'aver ingerenza nel cambio per commissione d'altri, e non per conto proprio, non esenta dal rilievo personale, chiesto dai giratarj posteriori, resta bensì libero il regresso verso il committente.

SEZIONE XLIV.

Delle commissioni, che non fossero conformi alla regolare consumazione del Cambio.

Se il possessore di cambiale girata ricevesse dal suo rimettente, o da uno degl'interessati nel cambio, degli ordini contrarj alla regolare consumazione del contratto cambiario degli anteriori obbligati, non è tenuto ad eseguirli, qualor diffidasse che il committente non lo potesse all'uopo rilevare dalla sua esposizione; mentre senza il consenso preciso degl'interessati anteriori, egli decaderebbe relativamente ad essi dai diritti di regresso.

SEZIONE XLV.

Dell'esercizio del regresso nel caso che fossero falliti tutti gli obbligati.

È questo uno dei casi più complicati e difficili a sciogliersi. La maggior parte degli autori, che hanno intesa e trattata la proposizione, non ne pronunziarono decisivamente.

Vi è chi vuole, che si possa intentar l'azione contro tutti gli obbligati in solido; altri sostengono l'elezione d'un solo; sembra che la disparità di opinioni derivi dalla varia interpretazione dell'obbligazione in solido stessa; mi limiterò perciò ad esporre la mia opinione appoggiata sugli riflessi più importanti relativi all'oggetto (1).

Affinchè possa conservarsi illesa l'obbligazione in solido, giust' alla idea che ne ho data al Cap. II. Art. 9. fa d'uopo, di convenir gli obbligati in modo, che non contrasti al libero e pronto esercizio dei reciproci loro diritti.

Se il possessore d'una Lettera di Cambio, protestata per non pagamento, si rivolge alla
 massa

(1) Il Dúpuis ha dedicato un lunghissimo capitolo a questo argomento astruso. V. *Trattato delle Lettere di Cambio*, Cap. XVI.

massa del fallito, del numero degli anteriori obbligati, senza avere il consenso dei posteriori, egli si rende incapace di convenir questi ultimi, in mancanza dei primi; mentre come potrà egli sapere, se nel tempo intermedio, li posteriori non avessero potuto ritrovare dei mezzi più sicuri di regresso verso gli anteriori?

Se il possessore entra direttamente nell'accordo d'uno degli ultimi giratarj obbligati, coll'intenzione di convenire in seguito uno dei primi, per la somma che non venisse pagata, da uno degli ultimi, egli metterebbe per qualche tempo in istato d'incertezza la massa, o le masse degli obbligati anteriori per l'ammontare della somma, della quale questi pure hanno il diritto, di rivalersi sopra i loro autori.

Gli obbligati che pagano dalla loro massa la tangente relativa alla somma della cambiale, o devono aver la cessione dei diritti totali pel rimborso della cambiale, o no Se si vuole che la debbano avere, allora non possono più esercitarsi questi diritti da altri; se poi si ammettesse che non li fossero cessi che li diritti sopra la tangente da loro pagata, della quale nella massa d'un altro obbligato, non gli potesse entrare, che una porzione, si stabilirebbe il principio: che il pagamento delle Lettere di Cambio dovesse essere completo, e perciò di prima classe, e che la massa d'uno degli

degli ultimi giratarj dovesse portare una perdita reale non proporzionata per niun rapporto a quella degli altri, stante la differenza fra gli accordi delle varie masse dei falliti; di più, allora la massa di uno degli ultimi giratarj obbligati, potrebbe per caso rivolgersi pel risarcimento della tangente da essa pagata, a quello stesso, che già da altro fosse stato convenuto pel rimanente non pagato sulla cambiale, la qual cosa porterebbe un' incongruenza di rappresentazioni di pretese, inammissibile.

È da riflettersi in oltre: che mentre che il possessore della cambiale cerca il suo regresso per la summa non pagata, o dal traente, o da uno dei primi giratarj, potrebbe il pagatore della prima tangente rivolgersi ad uno dei giratarj non convenuti, per la summa totale, ciò che produrrebbe un'altra confusione nell'esercizio del regresso competente a questo.

E stabilindo in conseguenza dell'antidetto, che le masse dei primi obbligati non potessero definire li ripari per l'incertezza delle summe esigibili sulle cambiali non pagate, si andrebbe incontro ad una procedura affatto incompatibile colla sollecitudine generalmente accordata alla ultimazione delle pendenze commerciali.

Che se poi si volesse ammissibile l'intenzione delle azioni intiere presso tutte le masse, allora potrebbe risulturne *complessivamente*

un effetto di pagamento maggiore del ricercato; nè saprei con quale misura si potrebbe ripartire il sopravanzo sopra li pagatori; si toglierebbe ad essi il regresso reciproco, poichè niuno potrebbe venir convenuto due volte, e si stabilirebbe la massima: *che uno degli obbligati solidarij lo dovesse essere in grado maggiore d'un altro.*

Queste varie procedure condurrebbero adunque in un labirinto d'azioni assurde, e sembra che nel caso di fallimento di tutti gli obbligati, l'espedito più opportuno al possessore di una cambiale protestata, possa essere: d'eleggersi fra gli obbligati uno, e quello da cui fosse sperabile ottenere la summa maggiore per convenirlo del pagamento, e cedergli li diritti di regresso verso li di lui autori.

Aggiunta all' Articolo III. del Cap. II.

L'Einsccio negli *Elementi del Gius civile*, secondo l'ordine delle pandette, rimarca al titolo quinto del Libro XIII. *De Constituta pecunia*, che accade sovente, che li cambisti promisero in assenza ad altri assenti, di far pagare del denaro a Efeso, che dovevano dare a Roma, senza che tale promessa fosse ^{stipulata} ~~concepita~~ solennemente; per ben comune questo contratto fu però riconosciuto valido, e si accordò la *querela*

rela per l'azione receptitia, purchè fosse stato concepito con termini legali e solenni, benchè senza stipulazione.

Da questo passo si può dedurre, quali fossero gli affari cambiarj, presso li Romani.

Annotazione finale.

Nell'applicazione dei principj universali di Giuris-Cambiarario, all'esercizio delle varie azioni cambiarie non sempre con metodo matematico ho citati li principj stessi, perchè ho confidato nell'attenzione del lettore, a cui dovrebbero essere rimasti impressi bastantemente, dalla lettura del breve mio trattato, per poterseli all'uopo rammentare. In oltre se avessi altrimenti operato, mi sarebbe sovente occorso, di avermi a riportare a quanto la Giurisprudenza elementare insegna, riguardo ai doveri inerenti a' contratti in generale, e specialmente a quelli di vendita e di mandato; cognizioni che debbo supporre ben note a chi s'applica a questo ramo particolare di diritto, per poterle qui omettere.



INDICE DELLE MATERIE.


<i>Accettante, sua azione nel cambio.</i>	Pag. 9
<i>Accettazione in generale, sua forza.</i>	51
<i>procrastinata, suoi effetti.</i>	65
<i>di persone non domiciliata nel luogo del pagamento, come debba farsi.</i>	66
<i>condizionata, sua forza.</i>	71
<i>sopra protesto, e per intervento.</i>	72
<i>Antichi loro cognizioni cambiarie.</i>	18
<i>Autori del cambio, che sieno.</i>	16
<i>Avallo, cosa sia.</i>	53
<i>Avviso al trassato, contemporaneo alla tratta sua ragione.</i>	60
<i>Cambio da piazza a piazza, sua definizione.</i>	7
<i>suo scopo.</i>	46
<i>Cambio minuto, cosa sia.</i>	8
<i>secco, sua natura.</i>	56
<i>Cauzione in caso di pericolo evidente di non esecuzione del contratto.</i>	62
<i>Cessione all'ordine, sua derivazione.</i>	50
<i>Clausola all'ordine S. P. d'onde derivi.</i>	40
<i>Commissioni non conformi alla regolare consumazione del contratto cambiario come debbano trattarsi.</i>	82
<i>Contratto di cambio, suo scopo.</i>	46
<i>sua natura.</i>	49
<i>Definizione del Gius cambiario.</i>	58

<i>Dilazioni di pagamento, accordate arbitrariamente, loro effetto.</i>	Pag. 78
<i>Duplicati di cambiali, loro forza.</i>	62
<i>Ebrei, loro rimota cognizione del cambio.</i>	21
<i>Esazione delle cambiali perdute.</i>	79
<i>Estinzione delle cambiali avanti la scadenza.</i>	78
<i>Fallimento di tutti gli obbligati cambiarij qual effetto riporti.</i>	83
<i>Fiere di cambio dei Fiorentini.</i>	41
<i>dei Genovesi.</i>	37
<i>dei Lionesi.</i>	33
<i>dei Veneziani.</i>	41
<i>Fiorentini, loro antica pratica del cambio.</i>	23
<i>Genovesi, loro stabilimenti cambiarij.</i>	36
<i>Giratori, loro azione.</i>	9
<i>per conto altrui, loro diritti ed obblighi.</i>	45
<i>Giri, loro effetto.</i>	43
<i>loro spirito.</i>	ivi
<i>perfezionarono il cambio.</i>	42
<i>Giro in bianco, inammissibile.</i>	44
<i>Indossato, sua azione.</i>	9
<i>Indosso, cosa sia.</i>	ivi
<i>Instornabilità dell' accettazione.</i>	70
<i>Lettere di cambio, idea generale di esse.</i>	8
<i>loro essenza e spirito.</i>	47
<i>loro forma sin attorno il 1500.</i>	29
<i>loro requisiti.</i>	59
<i>Lettere di cambio, spedite per accettazione ad oggetto di precauzione.</i>	64
<i>spedite al trassato, per accettazione, sopra di se medesimo.</i>	70
<i>a disposizione del duplicato.</i>	72
	Lio-

<i>Lionesi, loro inveterata cognizione del cambio.</i>	Pag. 31
<i>Mallevectoria dei cedenti cambiarij.</i>	63
<i>Mercati e fiere, loro influenza sul cambio.</i>	14
<i>Nomi tecnici usati nel cambio.</i>	9
<i>Obbligati anteriori e posteriori, chi sieno.</i>	10
<i>Obbligazione in solido sua natura.</i>	44
<i>Ordine nella concorrenza di più accettanti.</i>	73
<i>Origine del cambio da piazza à piazza.</i>	11
<i>del commercio.</i>	ivi
<i>del denaro.</i>	ivi
<i>Pagamento sopra protesto, o per intervento.</i>	80
<i>in porzione di cambiale.</i>	ivi
<i>Presentante, sua azione.</i>	9
<i>Prezzo comune, cosa sia.</i>	12
<i>Prescrizione cambiaria, sua sorgente.</i>	57
<i>Protesto cambiario, sua cagione e forza.</i>	70
<i>sui requisiti.</i>	69
<i>come si debba usarne.</i>	ivi
<i>Protezione di legge dovuta al Contratto cambiario.</i>	58
<i>Provvista dei fondi, come s'intenda.</i>	61
<i>Retenzione delle cambiali presentate per l'accettazione, suo effetto.</i>	68
<i>Ricambio, cosa sia.</i>	81
<i>Ricusazione o rifiuto d'accettazione.</i>	52
<i>Rimessa, cosa sia.</i>	9
<i>Rimettente, sua azione.</i>	ivi
<i>Rimettenti e giratarj per procura.</i>	44
<i>Ritardo volontario nell'esigenza di cambiali accettate, e scadute, suo effetto.</i>	77
<i>Rivalsa, cosa sia.</i>	81

<i>Scadenza delle lettere di cambio:</i>	Pag. 74
<i>Storno del contratto di cambio, prima della cessione delle lettere.</i>	61
<i>Tempo alla presentazione delle Lettere di Cam- bio.</i>	63
<i>per l'accettazione.</i>	65
<i>Titoli necessarj per esigere e pagare valida- mente le lettere di cambio.</i>	76
<i>Traente, sua azione nel cambio.</i>	9
<i>Trassato, sua azione.</i>	ivi
<i>Tratta, cosa sia.</i>	ivi
<i>Utilità del cambio da piazza a piazza.</i>	54
<i>Veneti, loro inveterata cognizione del cambio.</i>	34

IL FINE.



Edizione posta sotto la salvaguardia della Legge,
avendone adempiute le prescrizioni.

ERRATA

CORRIGE

Pag. 11 lin. 9 esercizio del cam- del cambio, di derra-
bio di merci sc. te, merci ec.

15	15 più stess	più esteso
19	10 negoziava	negoziavano
44	25 al compratore	ai compratori
57	14 togliere	togliersi
57	22 dirette	lettere

